

## **Relazione illustrativa della proposta di legge: “Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008.”.**

La proposta di legge in oggetto reca modifiche alla disciplina del Collegio di garanzia statutaria contenuta nella legge regionale n. 34 del 2008 finalizzate, in primo luogo, alla necessità di dare attuazione alla previsione, contenuta nell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che vieta alle pubbliche amministrazioni, comprese le regioni, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, consentendone comunque l'attribuzione a titolo gratuito. Di conseguenza, si procede a ridefinire le caratteristiche richieste ai soggetti per l'inclusione negli elenchi da cui attingere i componenti del Collegio.

L'articolo 1 della proposta modifica le lettera a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 2, prevedendo l'inserimento anche dei professori associati e dei soggetti abilitati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge n. 240 del 2010 allo scopo di ampliare la platea dei candidati; eliminando i magistrati a riposo - quest'ultimi sostituiti dai magistrati fuori ruolo in modo da garantire comunque la presenza di esponenti di tale categoria - e riducendo da quindici a sette gli anni di esercizio effettivo della professione forense da parte degli avvocati.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 3 della l.r. 34 del 2008 prevedendo la durata in carica dell'organismo nel suo complesso, le cui funzioni cessano alla scadenza del quinquennio di mandato. Per la sostituzione del componente cessato dalla carica per qualsiasi causa, la proposta prevede che si proceda alla pubblicazione sul BURT di un nuovo avviso pubblico per la presentazione delle candidature, considerando comunque valide quelle già presentate in occasione della pubblicazione del precedente avviso. Si precisa, inoltre, che il mandato del sostituto cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

Con l'articolo 3 della proposta in esame si procede a sostituire la rubrica dell'articolo 4 della l.r. 34/2008 allo scopo di inserire, accanto alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza già previste dalla legislazione di settore, anche la previsione relativa al conflitto di interesse. Conseguentemente, si dispone un rinvio espresso alle disposizioni della legge regionale sulle nomine e designazioni (legge n. 5 del 2008) che disciplinano le ipotesi generali di ineleggibilità,

incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza da applicare anche ai componenti del Collegio in quanto non in contrasto con le specifiche previsioni della l.r. 34 del 2008. Si specifica, inoltre, che spetta al Collegio l'accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente, conflitto di interesse e decadenza secondo le procedure previste dal proprio regolamento interno.

L'articolo 4 della proposta modifica il comma 2 dell'articolo 5 riducendo a trenta mesi la durata della carica del presidente e del suo vice, inizialmente fissata in tre anni.

L'articolo 5 modifica l'articolo 15 della l.r. 34/2008 per allinearne il contenuto alla modifica introdotta dall'articolo 3 della proposta.

Per l'entrata in vigore della legge, l'articolo 6 elimina *la vacatio legis* in ragione dell'urgenza di procedere alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione della candidature. Invero, il Collegio in carica decade trascorsi sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura, avvenuta il 25 giugno del corrente anno; pertanto, le procedure di rinnovo del Collegio devono subire un'accelerazione in ragione del fatto che non è prevista la *prorogatio*.

La presente proposta di legge non comporta spese a carico del bilancio del Consiglio regionale.